




ISTITUTO COMPRENSIVO OZZANO/ VIGNALE M.TO - AL  
Distretto Scolastico n. 76 di Casale Monferrato Via Manzoni, 38/3  
VIGNALE M.TO – Tel. 0142 – 933057 – Fax 0142 – 930742  
**e-mail** alic823007@istruzione.it



## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (recante doveri e sanzioni)

Allegato di integrazione al patto di corresponsabilità

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO Part. 4 del D.P.R. del 24.6.1998, n. 249;

VISTO Part. 328 del decreto Lgs. 297/94;

VISTO Part. 21 commi 1, 2 e 13, della legge n. 59/97;

SENTITO il Consiglio Istituto in riferimento a D.P.R. 249/98 detto;

SENTITO altresì il Collegio dei Docenti in relazione alle competenze pedagogiche e formative;

**emana**

il seguente regolamento di disciplina

### DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con esclusione della possibilità che l'infrazione disciplinare, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 4) Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e della tutela della persona adolescente.
- 5) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della qualità della vita della Scuola e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

## DOVERI DELLO STUDENTE

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto;
- 2) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica;
- 3) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative del servizio mensa e mantenere comportamenti corretti e civili secondo i principi che regolano la vita della comunità civile e scolastica;
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'organizzazione interna e dal Regolamento di Istituto;
- 5) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli attrezzi e gli strumenti didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola;
- 6) Gli studenti sono tenuti a non fare use di apparecchi cellulari e assimilati, durante le lezioni e durante gli esami; fatta salva eccezionale autorizzazione formale del personale scolastico preposto, e su richiesta straordinaria della parte genitoriale;
- 7) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

## SANZIONI

### Articoli

1) **Le violazioni** dei doveri disciplinari definiti dal presente regolamento, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento scritto**
- b) l'ammonizione scritta**
- c) l'allontanamento dalla Comunità Scolastica**

NON costituisce sanzione disciplinare: il richiamo verbale; la nota informativa tramite diario; la convocazione a colloquio anche urgente, dei genitori; l'allontanamento dalle lezioni quando definito sul piano formativo secondo la logica dell'individualizzazione, e vigilato.

- 2) **L'avvertimento scritto** è irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo formale dello studente al rispetto dei doveri. Va specificata la violazione.
- 3) **L'ammonizione scritta** è irrogata attraverso comunicazione formate allo studente e ai genitori, e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente, che vengono specificati.

4) **L'allontanamento dalla Comunità Scolastica** è irrogata con atto dell'organo collegiale e consiste nella sospensione temporanea per periodi non superiori a 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola.

5) **La sanzione dell'allontanamento** dello studente dalla Comunità Scolastica, che dovrà avere carattere temporaneo, può essere disposta solo in caso di gravi o reiterate infrazioni, per periodi non superiori a 15 giorni.

6) **L'allontanamento dello studente** dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

7) Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. È altresì favorito il colloquio formativo con alunno e genitori per il recupero della sanzione e il rientro nella comunità scolastica.

8) Nell'atto di comunicazione della sanzione disciplinare sarà offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività previste a favore della Comunità Scolastica, laddove produttivo per lo studente medesimo sul piano formativo, in compatibilità con l'organizzazione e il funzionamento del servizio e nell'osservanza delle norme di tutela prevenzione sicurezza.

- la tipologia dell'attività di conversione ha natura **lieve** o **grave**
- quando sia lieve, corrisponde al riordino e catalogazione di materiale documentario, libri di testo, riviste, promozioni varie, o altro materiale di carattere bibliografico
- quando sia grave, corrisponde all'attività medesima di cui al precedente comma, tuttavia svolta in concomitanza di uscite didattiche, gite di istruzione, attività e uscite sportive e a carattere ludico di ordinario coinvolgimento dell'alunno.
- l'attività di conversione è vigilata
- l'attività di conversione rispetto alla sanzione di allontanamento dalla Comunità Scolastica ha di norma, durata temporale coincidente con la durata della sospensione inflitta
- le attività di conversione sono determinate e commisurate dall'organo collegiale competente, e comunicate contestualmente alla notifica della sanzione
- la comunicazione della sanzione è accompagnata di norma dall'invito a colloquio di genitori ed alunni interessati al fine di concordare gli interventi educativi meglio proficui al superamento della situazione di negatività.
- L'uso del cellulare in ambito scolastico come da generali norme fissate dal Regolamento di Istituto è sanzionato:
- per l'utilizzo che causa disattenzione individuale e/o di gruppo: dall'avvertimento scritto sul Registro di classe a giorni uno di sospensione dalle lezioni in relazione all'entità del disturbo
- per l'utilizzo che causa interruzioni delle lezioni: da giorni due a giorni quattro di sospensione dalle lezioni; in relazione alla gravità del disturbo
- per l'uso con effetto di conseguenze verso terzi e cose: da giorni cinque a giorni quindici di sospensione dalle lezioni: in relazione all'entità e alla gravità dell'effetto dannoso

- per l'uso con effetto di conseguenze di natura penale di rilievo: esclusione dallo scrutinio finale
- per l'uso in sede d'esame di licenza o idoneità: esclusione dalla valutazione finale
- recidiva: sospensione dalle lezioni da giorni uno a giorni quindici, in relazione all'entità quantitativa/qualitativa

in ogni caso:

- il cellulare viene ritirato dagli operatori scolastici e riconsegnato alla parte genitoriale opportunamente convocata per la riconsegna e la notifica;
  - la scuola non risponde di danno derivato in relazione all'impiego di cellulari e simili se non specificamente ricompreso dalle norme penali e assicurative;
  - risarcimenti dovuti o pretesi di qualsivoglia natura, derivanti dall'impiego di cellulari e simili, sono in carico totale ai genitori o veki legali;
  - le conseguenze d'uso accertato o conosciuto, ancorché non in flagranza sono sanzionate dall'avvertimento scritto nominale sul Reg. di Classe con notifica alla parte genitoriale.
- 9) Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni coinvolti della classe l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiari degli alunni

#### ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo unico

- La sanzione dell'avvertimento scritto è inflitta dal docente o dal D.S.
- la sanzione dell'ammonizione è inflitta dal D.S.
- la sanzione dell'allontanamento dalla Comunità Scolastica è inflitta dal Consiglio di Classe. Resta fermo che variabili e problematiche formative connesse allo sviluppo adolescenziale che siano in conoscenza alla scuola e che trovino interesse al procedimento disciplinare, sono in patrimonio riservato della componente docente ai fini della miglior tutela della persona adolescente
- le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### PROCEDIMENTO

1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente di classe, anche congiuntamente.
2. A seguito dell'audizione, potrà seguire:

3. la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
4. il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
5. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere avvisati tramite lettera o comunicazione telefonica dell'evento accaduto e dell'eventuale necessità di convocare il consiglio di classe.
6. In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.
7. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano).
8. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.
9. L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo consiglio di classe utile.
10. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
11. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.

#### IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione all'organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni.

2. L'organo di cui sopra decide, su richiesta degli studenti, dei loro genitori o di chiunque vi abbia interesse, negli stessi termini anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento. L'organo decide nel termine di 10 giorni.
3. L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente alla irrogazione

## ORGANO DI GARANZIA

L'O.G. è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:

- a) dirigente scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza
- b) presidente del Consiglio di istituto
- c) n° 1 rappresentante dei docenti
- d) n° 1 rappresentante dei genitori nominati dal consiglio di istituto
- e) n° 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.
  1. I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio.
  2. L'O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
  3. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
  4. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
  5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
  6. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
  7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
10. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.

#### ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

1. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.
2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.